Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **04 Aprile 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame congiunto ex art. 2 del DPR 218/2000 della situazione occupazionale di **BASILE TRADING S.R.L,** utile per accedere al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Ivan Pagliarani assistito dall'Avv. Cinzia Muratori;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli,
- per la UILTucs Naz.le, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- **BASILE TRADING S.R.L.**(d'ora in poi Società) sulla base di appositi verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale in data 16.01.2012, 27.07.2012, 07.02.2013, 13.06.2013, 27.09.2013 e 20.01.2014, ha già fatto istanza per vedersi riconoscere lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore del proprio personale dipendente per il periodo complessivo decorrente dal 16 Gennaio 2012 fino al 31 Marzo 2014 (v. verbali di accordo);
- con nota del 10.03.2014 (Prot. n. 32/0005379/MA003.A001) la Società ha richiesto un incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto di cui in epigrafe utile all'accesso ad un periodo di proroga della Cig in deroga e pertanto questo Ministero, con nota del 02.04.2014 (Prot. n. 32/0007177/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha preliminarmente precisato che, nelle more della pendente procedura, il numero dei lavoratori da collocare in Cassa, rispetto alla richiesta, si è ridotta di n. 3 unità, da n. 16 a n. 13 dipendenti a fronte di n. 1 ricollocazione esterna presso un fornitore e 2 esodi. La Società ha illustrato come, pur perdurando le condizioni di crisi già illustrate nelle precedenti richieste di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in coerenza col programma di contenimento dei costi per il risanamento e il rilancio dell'attività - ipotizzato nella precedente richiesta di Cassa - siano stati sottoscritti diversi accordi che hanno consentito la riduzione dei costi strutturali di gestione dei vari punti vendita insediati presso gli outlet. Ciò ha consentito, tra l'altro, di contenere la richiesta di riduzione oraria.
- Le Parti sociali, dopo ampio confronto sulla situazione aziendale, concordano sulla necessità di un ulteriore periodo di Cig in deroga utile per la tutela dei livelli occupazionali;

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che ".. *il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,*" cosi come rifinanziato **per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)**

IN VISTA

dell'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85 e** della sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso ad un ultimo periodo di proroga del trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01.04.2014** e sino al **30.06.2014**.
2. Il trattamento riguarderà un numero massimo di **13 lavoratori** (di cui n. 5 con contratto part-time medio del 75%), distribuiti come di seguito specificato:

 - Regione Lazio: **5 lavoratori** (di cui n. 2 part time) nelle sedi di Valmontone e Santo Oreste - Roma;
 - Regione Toscana: **3 lavoratori** nella sede di Foiano della Chiana (AR)
 - Regione Abruzzo: **3 lavoratori** (di cui n. 1 part time) nella sede di Città Sant'Angelo (PE);
 - Regione Puglia: **2 part time** nella sede di Molfetta (BA).

3. I lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media del 18%, a rotazione del personale coinvolto, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare,

nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Puglia, Toscana, Abruzzo e Lazio ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 04.04.2014
Letto, confermato e sottoscritto
BASILE TRADING S.R,L,

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI